

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Federico Vecchio, **Presidente f.f.**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Angelo Venturini, **Componenti**; dal Dott. Carlo Purificato, **Componente aggiunto**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 10 giugno 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÀ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 7732/1135pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

A seguito della nota del 15 marzo 2011, mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato nei riguardi della Soc. ASG Nocerina Srl l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato, Sig. Giuseppe Trezza (relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte all'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Alfonso Faiella, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF.

Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva congiunta, successivamente integrata da una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del Sig. Trezza.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Alfonso Faiella;
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi dell'ASG Nocerina Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Faiella e, per esso, all'ASG Nocerina Srl, sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento.

I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, per cui le difese approntate dai deferiti non appaiono sufficientemente idonee a elidere i profili di responsabilità così come loro rispettivamente ascritte.

In primo luogo, quanto all'asserita "impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa", si fa solo osservare come tutte le modifiche regolamentari di cui il C.U. F.I.G.C. n. 121/A del 4 giugno 2010 abbiano trovato necessariamente applicazione a far data dal giorno 1 luglio 2010; di talché, da quel momento in poi, alcun'altra modalità di pagamento degli emolumenti avrebbe potuto essere utilizzata, senza che si potesse verosimilmente

addurre qualsivoglia impedimento ostativo rispetto a un pronto adeguamento alle novità regolamentari.

Ciò posto, l'assunto difensivo fondato sulle "numerose sollecitazioni" rivolte al tesserato affinché si dotasse di un conto corrente bancario è ininfluenza, così come è parimenti ininfluenza la dichiarazione resa dal Sig. Trezza volta a confermare il fatto che egli fosse sprovvisto di conto corrente bancario o postale.

Ad ogni buon conto, le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti non ne hanno impedito la relativa tracciabilità, per cui è ragionevole ritenere che è stata salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita, per cui appare ragionevole una più equa valutazione della sanzione in termini di ridotta gravità.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Sig. Alfonso Faiella ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Soc. ASG Nocera Srl ammenda di € 500,00 (cinquecento).

(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO Srl • (nota N°. 7729/1121pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

A seguito della nota del 15 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche S.p.a., ha riscontrato nei riguardi della US Vibonese Calcio Srl l'effettuazione del pagamento di ritenute IRPEF e di contributi Enpals (relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovute ai propri tesserati), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto V, NOIF, il Procuratore Federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto V, NOIF.

Nei termini assegnati la società sportiva ha fatto pervenire propria memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Giuseppe Giovanni Caffo;

- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi della Soc. US Vibonese Calcio Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Caffo e, per esso, alla Soc. US Vibonese Calcio Srl, sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento.

I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa.

Pertanto, la memoria difensiva versata in atti dalla società sportiva deferita si rivela del tutto ininfluenza, tanto più che le argomentazioni sviluppate in seno all' medesima, quali la tempestività dei versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS o il fatto che per la stagione sportiva 2011/2012 le società sportive associate alla Lega Pro potranno avvalersi di conti correnti alternativi segnalati preventivamente, appaiono inconferenti e del tutto avulse dal thema disputandum.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Sig. Giuseppe Giovanni Caffo ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);
Soc. US Vibonese Calcio Srl ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00).

(453) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO BOUCHE' (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Neapolis Mugnano Srl) E DELLA SOCIETÀ NEAPOLIS MUGNANO Srl • (nota N°. 7738/1120pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Il Deferimento

Con atto del 19 aprile 2011, il Procurato Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il sig. Fabrizio Bouchè, amministratore unico e legale rappresentante della FC Neapolis Mugnano Srl;
- la FC Neapolis Mugnano Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società" ovvero la "Neapolis");

per rispondere:

- il sig. Bouchè della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle NOIF, per aver utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 con la quale la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la Società ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall'art. 85, lettera C), punto IV delle NOIF.

In particolare la Procura, su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha rilevato che dagli accertamenti contabili effettuati dalla società di revisione Deloitte&Touch Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i controlli in materia, che la Neapolis ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 mediante assegni circolari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

I deferiti si sono difesi, depositando memorie, sostenendo la necessità di aver dovuto procedere con diverse modalità, rispetto a quelle normativamente previste, al pagamento degli emolumenti dovuti e, comunque, l'irrisorietà dell'ammontare complessivo delle somme in contestazione, concludendo per il loro proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione dell'10 giugno 2011 la Procura Federale ha richiesto infliggersi l'ammenda di € 7.000,00 a ciascuno dei deferiti, mentre il difensore di quest'ultimi ha insistito nelle richieste già avanzate.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I motivi della decisione

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell'entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità del Sig. Bouchè consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Fabrizio Bouchè e alla Soc. FC Neapolis Mugnano Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.

(451) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Polisportiva Nuovo Campobasso Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl • (nota N°. 7740/1127pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Il Deferimento

Con atto del 19 aprile 2011, il Procurato Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il sig. Ferruccio Capone, amministratore unico e legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl;

- la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl (d'ora in avanti, anche detta la "Società");

per rispondere:

- il sig. Capone della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle NOIF, per aver utilizzato assegni circolari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario;
- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante pro tempore.

La Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare a seguito della nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 con la quale la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la Società ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall'art. 85, lettera C), punto IV delle NOIF.

I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva attraverso la quale hanno attestato di avere proceduto ad effettuare i pagamenti con le modalità contestate solo per ragioni di necessità e, comunque, evidenziando l'irrilevanza della misura delle somme in contestazione, concludendo per il proscioglimento e, in subordine, per l'applicazione di una sanzione minima.

Alla riunione dell'10 giugno 2011 la Procura Federale ha richiesto infliggersi l'ammenda di € 7.000,00 a ciascuno dei deferiti, mentre il difensore di quest'ultimi ha insistito nelle richieste già avanzate.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dai deferiti che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Infondata è, quindi, la richiesta di proscioglimento per la insussistenza del fatto e per la ritenuta liceità dello stesso. Il dato letterale della norma posta a base del deferimento, difatti, impone che i pagamenti vengano effettuati, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario dal conto corrente dedicato intestato alla Società a quello che i tesserati devono indicare al momento della sottoscrizione del contratto.

Pertanto, pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell'entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità del Sig. Capone consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Ferruccio Capone ed alla Soc. Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) ciascuno.

(462) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 7727/1124pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con provvedimento del 19.4.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Sigg. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Pergocrema 1932 Srl e Fabrizio Talone, Amministratore delegato con poteri di legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl per violazione di cui all'art. 1 comma 1 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Giulio Daleno per la mensilità di dicembre 2010 nonché la stessa Società US Pergocrema 1932 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per i Sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone, sanzione della inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 30)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di

primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl.

Alla odierna riunione la Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 per la deferita, il difensore della stessa si è riportata alle memorie in atti.

E' fatto pacifico e non contestato che la Società US Pergocrema 1932 Srl abbia effettuato il pagamento degli emolumenti spettanti al proprio tesserato Giulio Daleno per il mese di dicembre 2010 utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al Campionato.

L'utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell'attestazione della società di revisione Deloitte & Touch s.p.a. allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 1.256,00).

L'effettuazione del pagamento predetto secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell'art. 85, lett. C), punto IV, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento contestato.

La lieve entità del pagamento effettuato giustifica l'irrogazione della sanzione come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della seguenti sanzioni:

▪ inibizione per giorni 30 (trenta) ai sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Infligge la sanzione dell'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) alla Società US Pergocrema 1932 Srl.

(465) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 7728/1137pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Con provvedimento del 19.4.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Sigg. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Pergocrema 1932 Srl e Fabrizio Talone, Amministratore delegato con poteri di legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl per violazione di cui all'art. 1

comma 1 CGS, in relazione all'art. 85, lett. C), punto V NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre 2010 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2010 in favore dei propri tesserati, nonché la stessa Società US Pergocrema 1932 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per I Sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone, sanzione della inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 30)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Il procedimento è proseguito per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl.

Alla odierna riunione la Procura Federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 per la deferita, il difensore della stessa si è riportata alle memorie in atti.

E' fatto pacifico e non contestato dai soggetti deferiti che la società U.S. Pergocrema 1932 Srl abbia effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di ottobre 2010 e dei contributi Enpals per i mesi di ottobre e novembre 2010 relativi a mensilità maturate da propri tesserati utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al campionato.

L'utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell'attestazione della società di revisione Deloitte & Touch Spa allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 13.306,32 per ritenute Irpef ed euro 43.130,06 per contributi).

L'effettuazione dei pagamenti predetti secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell'art. 85, lett. c), punto V, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento

contestato (che certo non può consistere nel generico ed indimostrato riferimento ad una “temporanea ed oggettiva impossibilità, derivante da problematiche di natura tecnica ed amministrativa estrema all’organizzazione societaria, di usufruire del conto dedicato).
L’entità dei pagamenti effettuati giustifica l’irrogazione di sanzioni come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni:

▪ inibizione per giorni 30 (trenta) ai sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Infligge la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Società US Pergocrema 1932 Srl.

(459) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), ALESSANDRA BOSCHETTI (Procuratore speciale e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO Spa • (nota N° 7730/1126pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

Il Deferimento

Con atto del 19 aprile 2011, il Procuratore Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il sig. Angelo Deodati, presidente e legale rappresentante della Ternana Calcio Spa;
- la sig.ra Alessandra Boschetti, procuratore speciale e legale rappresentante della Ternana Calcio Spa;

- la Ternana Calcio Spa. (d’ora in avanti anche detta la “Società” ovvero la “Ternana”);

per rispondere:

- il sig. Deodati e la sig.ra Boschetti della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Vittorio Cozzella per le mensilità di novembre e dicembre 2010, in luogo del previsto bonifico bancario;

- la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore.

La Procura ha ritenuto di svolgere l’azione disciplinare a seguito della nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 con la quale la predetta Commissione di vigilanza ha riscontrato che la Società ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al suddetto tesserato per le mensilità di novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dall’art. 85, lettera C), punto IV delle NOIF.

In particolare la Procura, su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha rilevato che dagli accertamenti contabili effettuati dalla società di revisione Deloitte&Touch Spa, incaricata dalla FIGC di effettuare i controlli in materia, che la Ternana ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Cozzella per le mensilità di novembre e dicembre 2010 mediante assegni bancari addebitati sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

La Ternana si è costituita nel procedimento depositando memoria scaduti i termini concessi per detto adempimento.

Alla riunione dell’10 giugno 2011 la Procura Federale ha richiesto infliggersi l’ammenda di € 7.000,00 a ciascuno dei deferiti, mentre il difensore della Ternana ha chiesto l’applicazione della sanzione minima.

Il deferimento è fondato e va accolto nel senso di seguito specificato.

I motivi della decisione

I fatti oggetto di indagine devono ritenersi provati in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione, sostanzialmente non contestati dalla Società deferita che ne fornisce un'interpretazione non condivisibile, finalizzata all'affievolimento del dato formale della norma.

È indubbio che l'art. 85 NOIF imponga modalità ben specifiche attraverso le quali lo stesso deve essere effettuato, dovendo considerarsi illecito qualsiasi diverso mezzo arbitrariamente utilizzato.

Pur ritenendo integrata la violazione, seppur strettamente formale, è bene considerare, ai fini della determinazione della sanzione applicabile, che la stessa assume caratteri lievi, in ragione dell'entità della stessa, per cui le richieste sanzionatorie della Procura Federale appaiono eccessive.

Alla responsabilità dei sig.ri Deodati e Boschetti consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4 CGS.

P.Q.M.

Infligge ai Sig.ri Angelo Deodati, Alessandra Boschetti ed alla Soc. Ternana Calcio Spa l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuno.

(463) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO PERNIOLA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società FC Matera Srl) E DELLA SOCIETÀ FC MATERA Srl • (nota N°. 7734/1129pf10-11/SP/blr del 19.4.2011).

A seguito della nota del 15 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato nei riguardi del FC Matera Srl l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti a propri diversi tesserati (relativamente alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, il Procuratore Federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, Sig. Tommaso Perniola, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF.

Nei termini assegnati i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Tommaso Perniola;
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi della Soc. FC Matera Srl.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Perniola e, per esso, al FC Matera Srl, sussistono inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento.

I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa.

Tuttavia, dai medesimi accertamenti emerge anche che il FC Matera Srl, quanto alla corresponsione delle mensilità di novembre e dicembre 2010, pur essendosi servita, quale mezzo di pagamento, di assegni bancari in luogo dei prescritti bonifici, ha, in ogni caso, utilizzato il conto dedicato.

Pertanto, pur non potendosi elidere i profili di responsabilità ascritti, pur tuttavia gli stessi si connotano di minore gravità ove si consideri che le modalità di effettuazione del pagamento delle indicate mensilità ne hanno favorito la tracciabilità, con ciò essendosi in

qualche modo salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Sig. Tommaso Perniola ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

Soc. FC Matera Srl ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Federico Vecchio

“”

Publicato in Roma il 10 giugno 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete